

Normativa e prassi

Due codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta locazioni

13 Luglio 2020

Si tratta dei bonus introdotti dai decreti "Cura Italia" e "Rilancio", per sostenere gli operatori colpiti nel periodo emergenziale, utilizzabili direttamente in compensazione o cedibili a terzi

codici locazioni cessionari

"6930" e "6931" sono i codici tributo istituiti con la **risoluzione n. 39/E** del 13 luglio 2020 per consentire

l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, tramite modello F24, dei crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto "Cura Italia") e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 28 del decreto "Rilancio"), ceduti dagli stessi beneficiari dei *bonus*.

L'articolo 65 del DI n. 18/2020, ricordiamo, riconosce agli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, mentre l'articolo 28 del DI n. 34/2020 prevede un *tax credit* commisurato all'ammontare dei canoni di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Con le risoluzioni n. 13/E (vedi articolo "**Botteghe e negozi: pronto il codice che aiuta a pagare il canone**") e 32/E del 2020 (vedi articolo "**Crediti d'imposta affitti: in arrivo il codice tributo**") sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo "**6914**" e "**6920**", per permettere ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d'imposta.

In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari dei *bonus* possono, fino al 31 dicembre 2021, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122, comma 2, lettere *a*) e *b*), del DI "Rilancio").

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° luglio scorso (vedi articolo “**Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione**”) ha definito le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari: l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia e devono procedere all’accettazione dei crediti stessi, tramite l’apposita “*Piattaforma cessione crediti*” disponibile nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

Quindi, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, i codici tributo istituiti con la risoluzione odierna sono:

- “**6930**” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “**6931**” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” del modello deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel “*Cassetto fiscale*” accessibile dall’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/due-codici-tributo-lutilizzo-dei-crediti-dimposta-locazioni>